REGOLAMENTO (CEE) N. 592/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 420/93 che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 420/93 della Commissione [2] le importazioni di determinati prodotti della pesca sono state assoggettate al rispetto del prezzo di riferimento;

considerando che i prezzi franco frontiera di ingenti quantitativi di prodotti diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 420/93 sono risultati inferiori ai prezzi di riferimento ad essi applicabili; che è quindi opportuno modificare, estendendolo, l'elenco dei prodotti assoggettati al rispetto del prezzo di riferimento;

considerando che il comitato di gestione dei prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste dal presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 420/93 è modificato come segue:

1) Il punto 2 (prodotti congelati) dell'allegato è completato come segue:

(ECU/t)

« Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento
5. Merluzzi dell'Alaska *(Theragra chalcogramma)* ex 0304 20 85	Filetti:	
	— blocchi industriali, con lische (« standard »)	935
	— blocchi industriali senza lische	1 089 »

2) L'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, relativa ai merluzzi dell'Alaska è fissata al più tardi al 31 marzo 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

[1] GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 12.